

REGOLAMENTO (CEE) N. 1628/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1384/88⁽⁴⁾, ha limitato il quantitativo di latte scremato in polvere messo in vendita dall'organismo degli Stati membri a quello entrato all'ammasso anteriormente al 1° agosto 1986;

considerando che, dati i limitati quantitativi disponibili, è opportuno sostituire questa data con quella del 1° gennaio 1989;

considerando che la situazione del mercato del latte scremato in polvere impone di prevedere che il prezzo di vendita del latte scremato in polvere detenuto dagli orga-

nismi di intervento sia uguale al prezzo di acquisto, maggiorato di 25 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2213/76 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, la data del 1° agosto 1986 è sostituita da quella del 1° gennaio 1989.
- 2) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
 - a) ex magazzino ad un prezzo uguale al prezzo di acquisto applicato dall'organismo di intervento al momento della conclusione del contratto di vendita, maggiorato di 25 ECU per 100 chilogrammi •.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 18.